



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 80 del 25/09/2015.

Oggetto: limitazione attività rumorose emesse dalla “Pizzeria d’asporto da Giovanni”.

IL SINDACO

VISTA la richiesta datata 23/09/2015 e acquisita al protocollo generale n. 22789 del 25/09/2015 a mezzo della quale il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tortoli richiede al Sindaco l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 9 della Legge 447/1995 nei confronti del gestore della “Pizzeria d’asporto da Giovanni”, ubicata in Tortoli, loc. Santu Micheli e gestita dal Sig. Giovanni Battista Monni, nato a Lanusei il 04/08/1974 e residente a Triei nella Via Molise n. 7;

ACQUISITA agli atti la relazione dell’Arpas prot. n. 28611 del 04/09/2015 avente ad oggetto i rilievi fonometrici eseguiti dai tecnici, a seguito di querela scritta, presso un’abitazione al piano superiore, nell’ambiente abitativo interno con le finestre chiuse, dal giorno 28/08/2015 a partire dalle ore 13:30 al giorno 29/08/2015 fino alle ore 11:00 circa, dai quali è risultato che:

-Il valore del rumore ambientale immesso dalla sorgente nell’ambiente abitativo interno misurato a finestra chiusa nel periodo di massimo disturbo è risultato variabile da 30 a 36 dB, a fronte di un rumore residuo pari a 25.0 dB;

- In considerazione del fatto che il rumore ambientale a finestra chiusa risulta superiore a 25 dB nel periodo notturno e pertanto è da ritenersi non trascurabile, è stato valutato il Valore Limite Differenziale di Immissione ai sensi della L.447/95;

- Essendo il valore limite differenziale di Immissione di cui sopra superiore a 3dB, il rumore immesso nell’abitazione presso la quale sono stati eseguiti i rilievi supera il Valore Limite Differenziale.

VISTO l’art. 9 comma 1 della Legge 447 del 26/10/1995 che stabilisce: “Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco.....omissis...con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.”

ASSUNTO che secondo costante orientamento della giurisprudenza l’art. 9 della L. 447/1995 attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, tanto che è legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti, anche attraverso apposita relazione tecnica, il superamento dei limiti imposti dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico (TAR Lombardia Sez- IV n. 1528 del 02/07/2015; TAR Piemonte Sez. I, n. 256 del 23/02/2012.)

NELLO SPECIFICO anche la recente sentenza del TAR Umbria n. 215 del 15/05/2015 stabilisce che il superamento, documentato dall’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, anche se non coinvolge l’intera collettività, ma singoli cittadini, è sufficiente a concretizzare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, atteso che l’utilizzo del particolare potere di ordinanza “contingibile ed urgente”, delineato dall’art. 9 della Legge 447/1995, in ipotesi di accertato superamento dei valori limite, assume carattere pressoché doveroso, tenuto conto sia che l’inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia



per la salute pubblica, sia che la suddetta legge non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni inquinanti.

RITENUTO pertanto necessario e urgente intervenire ai fini della tutela della salute pubblica del querelante, imponendo al titolare della "Pizzeria d'asporto da Giovanni", ubicata in Tortolì loc. Santu Micheli, di adottare, nell'esercizio della sua attività, tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché cessino immediatamente le emissioni moleste provenienti dalla pizzeria, dimostrando nel contempo che le emissioni acustiche rientrano nei limiti di legge, ovvero che, il valore del rumore ambientale immesso dalla sorgente nell'ambiente abitativo interno dello stabile soprastante, nel periodo notturno, sia inferiore a 25 dB;

VISTI:

- Il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali 267/2000;
- La Legge 447 del 26/10/1995;
- La Deliberazione della Giunta RAS n.30/9 del 8/7/2005 concernente "Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico";
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/03/2008 di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale;
- Il vigente Statuto Comunale;
- La Legge 241/90;

per tutto quanto sopra esposto,

ORDINA

al Sig. Giovanni Battista Monni, nato a Lanusei il 04/08/1974 e residente a Triei, nella Via Molise n. 7, in qualità di titolare della "Pizzeria d'asporto da Giovanni", ubicata in Tortolì, loc. Santu Micheli nello svolgimento dell'attività di **cessare immediatamente le emissioni sonore moleste**, garantendo il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione ed immissione fonometrici di cui alla vigente classificazione acustica territoriale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/03/2008, producendo, entro 15 gg. dalla notifica della presente, idonea documentazione tecnica attestante il rispetto dei limiti di zona.

Il Personale della Stazione dei Carabinieri di Tortolì è incaricato di procedere alla notifica del presente atto al destinatario, unitamente alla relazione dell'Arpas prot. n. 28611/2015 avente ad oggetto i rilievi fonometrici.

A carico del Trasgressore sarà applicata la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00) prevista dall'art. 10 c. 2 Legge 447/1995.

Gli Ufficiali e gli agenti delle Forze dell'Ordine, nonché l'Arpa Regionale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c.4, della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Cagliari.

Dalla Residenza Municipale, addì 25/09/2015

Il Resp.Area Vigilanza
f.to Dott.ssa Marta Meloni

IL SINDACO
f.to Dott. **Massimo Cannas**